

Comune di MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 2 del 08/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 09,30, nella sede municipale del Comune di Manfredonia, si è riunito il Nucleo di Valutazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Avvio procedura di valutazione della dirigenza - anno 2016;
- 2) Varie ed eventuali.

Premesso che:

con delibera di Giunta comunale n. 314/2010, successivamente modificato con D.G.C. nn. 368/2010 e 61/2012 è stato approvato il regolamento per il funzionamento e per le procedure per la Nomina del nucleo di valutazione;

l'Ente è dotato di un regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con delibera di Giunta comunale n. 121 del 08/05/2015 alla cui applicazione hanno aderito i dirigenti;

Preso atto che

il Consiglio comunale ha provveduto all'approvazione del DUP 2016/2018 con delibera n. 46 in data 22/12/2015;

il Consiglio comunale ha provveduto all'aggiornamento del DUP 2016/2018 con delibera n. 14 in data 30/05/2016 ;

il Consiglio comunale ha approvato, con propria deliberazione n. 15 in data 30/05/2016, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2016;

la Giunta comunale con propria deliberazione n. 47 del 16/03/2016 ha provveduto ad approvare il Piano delle Performance 2016-2018.

la Giunta comunale con propria deliberazione n. 191 del 10/10/2016 ha approvato il Piano delle performance – aggiornamento - per il periodo 2016/2018 e che la stessa deliberazione riporta le seguenti informazioni:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/08/2015 è stato approvato il programma di mandato del Sindaco 2015/2020 e, dunque, sono state individuate precise linee strategiche,
- poi declinate puntualmente in progetti, interventi, onde definire le linee di azione del governo cittadino per l'intero periodo di riferimento;
- con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 22/12/2015 è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2016-2018, che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 13/01/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio – anno 2016 - nelle more della predisposizione del bilancio di previsione;
- con il medesimo atto è stata disposta, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai dirigenti/responsabili di servizio delle risorse di entrata e di spesa corrente, riferite alla gestione di competenza e alla gestione dei residui, relative ai singoli centri di responsabilità;
- **con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/03/2016 si è provveduto ad approvare il Piano delle Performance 2016-2018.**

la Giunta comunale con propria deliberazione n. **199 del 17/10/2016** avente ad oggetto: Azioni cogenti da attivare – Atto di indirizzo politico (ai dirigenti);

le Azioni cogenti da attivare risultavano essere le seguenti:

- a. accelerazione della trasmissione dei provvedimenti di accertamento delle entrate tributarie, ex tributarie, per le somme previste in bilancio trasformandole in obbligazioni attive giuridicamente perfezionate ed esigibili;*
- b. accertamento dei trasferimenti statali e regionali anche vincolati evidenziando i cronoprogrammi di spesa in base alla loro esigibilità;*
- c. definizione dei cronoprogrammi di spesa in conto capitale con tempi di pagamento dilatati rispetto ai tempi di riscossione, naturalmente ove i relativi disciplinari lo consentano;*
- d. riformulazione dei cronoprogrammi di pagamento delle spese correnti ed in conto capitale.*
- e. avvio di procedure di rinegoziazione dei contratti in essere al fine di ottenere risparmi di spesa a breve ed a medio lungo termine;*
- f. rinegoziazione del debito ove possibile;*

- g. individuazione di nuove e maggiori entrate utili a migliorare la performance di entrata e rendendo possibile sostenere gli attuali livelli di spesa (servizi pubblici, entrate patrimoniali, etc.)
- h. avviare un programma di alienazione di beni immobili non strategici dell'ente per ripristinare la situazione di cassa dell'ente in modo tale da risparmiare sugli interessi per anticipazione di cassa;
- i. ricognire in modo definitivo le passività potenziali/ debiti fuori bilancio.

Con nota a firma del dirigente dei Servizi finanziari datata 02/11/2016, indirizzata a tutti i dirigenti, assunta a seguito della soprarichiamata D.G.C. n. 199/2016, con la quale la stessa dirigente precisava quanto segue: *pertanto, con decorrenza immediata, il Settore scrivente restituirà ai Settori/Servizi dell'Ente le determinazioni assunte in assenza della azioni come sopra riportate;*

con nota a firma del Segretario generale, indirizzata a tutti i dirigenti, prot. n. 43952 del 22/11/2016, avente ad oggetto la citata D.G.C. n. 199/2016, con la quale si precisava quanto segue: *Con riferimento alla Deliberazione in oggetto, al fine di ottemperare a quanto indicato al punto 2 del deliberato, lo scrivente Segretario Generale dispone che entro il giorno 30/11/2016 i Dirigenti trasmettono allo spesso un primo report relativo alle attività poste in essere da essi in esecuzione di quanto previsto al punto 1 della stessa Deliberazione. Successivamente, sarà richiesta la produzione dei medesimi report il giorno 15 ed il giorno 30 di ogni mese.*

Con successiva nota a firma del Segretario generale indirizzata a tutti i dirigenti, prot. n. 46752 del 13/12/2016, avente ad oggetto: Precedente nota prot n. 43952/2016, con la quale si chiedeva un sollecito riscontro agli adempimenti di cui trattasi, *non avendo lo scrivente ricevuto allo stato alcun riscontro.*

Dell'unica nota di risposta - in possesso di questo Nucleo - alle attività poste in essere a seguito della D.G.C. n. 199/2016 a firma della dirigente dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda per il Settore.

la D.G.C. con propria deliberazione n. 282 del 17/12/2015 ha approvato il **"PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ – PIANO TRIENNALE COMUNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"** DELIBERA DI G.C. N. 146 DEL 9/7/2014 E DELIBERA DI G.C. N. 18 DEL 30/01/2015 – 2° AGGIORNAMENTO. ANNO 2016.

Acquisita

La relazione annuale redatta dal Segretario generale sul monitoraggio del Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione, della quale si riporta, qui di seguito, un abstract:

Sezione considerazioni generali

Punto 1° - Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate:

Le previsioni del PTPC normalmente ottengono uno scarso feed-back da parte di numerose strutture amministrative comunali, che le intendono non come momento di tutela del lavoro quotidiano ma come "bizantino appesantimento burocratico" fonte più che altro di intralci alla fluidità dell'azione amministrativa, stante anche le consolidate carenze di personale. La mancata segnalazione da parte dei referenti di fenomeni corruttivi può far dichiarare in merito l'Ente per ora sano. Ciò detto, si è provveduto ad iniziare le attività di monitoraggio sul rispetto delle normative relative attraverso il sistema dei controlli interni (d.l. 174/2012) che di ciò - allo stato - sembra avere dato conferma.

Sezione Trasparenza

Punto 4D - Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:

Gli adempimenti sull'obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente vengono aggiornati di volta in volta dal personale del servizio sistemi informativi e statistici. Il fattore che rallenta l'adempimento è la non comunicazione tempestiva dei dati, da parte dei vari uffici dell'ente, cui si ovvierà con l'approvazione del PTPC 2017 con l'individuazione di più stringenti responsabilità in capo a tutti i Dirigenti.

Sezione Codice di Comportamento

Punto 11.D.1 - Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni):

Dei cinque che hanno dato seguito a procedimento disciplinare, uno si è concluso con un richiamo verbale, uno con una sanzione e gli altri 3 non sono ancora conclusi.

Sezione Altre Misure

Punto 13E - Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:

Sostanzialmente efficaci stante l'assenza di casi di corruzione.

Il documento di attestazione, il documento di sintesi e la griglia sul controllo della trasparenza elaborata da questo Nucleo, in attuazione della delibera ANAC n. 236/2017, in data 31/03/2017 dalla quale emerge quanto segue:

Si invitano, comunque, i vari responsabili:

1. *A prestare particolare attenzione al formato di pubblicazione che dovrà essere, come previsto dalla legislazione vigente e indicato dall'ANAC, avere la seguente estensione: ODS - CVS - PDF ELABORABILE (PDF/A);*
2. *A prevedere nei vari sub link la possibilità di verifica della data di aggiornamento senza doversi rivolgere, per tale verifica, ai vari responsabili e/o al responsabile della trasparenza;*
3. *A pubblicare, con sollecitudine e senza ulteriori indugi, i dati mancanti;*
4. *A consultare con attenzione le note riportate nella griglia di rilevazione.*

La relazione sul monitoraggio del lavoro flessibile (prot. n. 10721 del 22/03/2017) a firma del dirigente del Settore cui ricadono le competenze del personale, dal quale emerge quanto segue :

Codice fiscale	Area di Inquadramento	Tipologia di causale del conferimento	Procedura adottata per	Note
DTLGPP59M09H96E	Dirigente	Causale di carattere tecnico	Chiamata diretta	
DSTMCR80B46H926A	Dirigente	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
PCRVCN74D16A669I	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
CCCRFL77H52H826T	Categoria B	Causale di carattere sostitutivo	Chiamata diretta	
SGRCNZ80P67A682Z	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
LPMNSO82B47E885T	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
MNZNTN66R09E885G	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
RMLNLM86T70E885O	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
PVNLSS74S62C627Q	Categoria D	Diretta collaborazione	Chiamata diretta	
DNZPLA86C11E885N	Categoria B	Diretta collaborazione	Chiamata diretta	
VLMNTR77M51E885T	Categoria D	Diretta collaborazione	Chiamata diretta	
FDNNTT71S22E885G	Categoria C	Diretta collaborazione	Chiamata diretta	
LMCRMN71S51L109G	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
BTTGNN83M52H926L	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale	

			pubblica	
DDTMMC63L54F839K	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	
TLHL81C02E885B	Categoria D	Causale di carattere tecnico	Procedura concorsuale pubblica	

In merito al punto in esame si invita il Segretario generale e, per quanto di competenza di ciascun dirigente, a comunicare i riferimenti normativi delle procedure di reclutamento.

Preso atto

Della delibera di C.C. n. 5 del 07/06/2017 di approvazione del Rendiconto di gestione, con la quale, al punto 2, il Consiglio comunale delibera: *di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 così come proposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 76 del 5 maggio 2017, comprendente i documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e precisamente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale redatti secondo gli schemi del D.lgs. n. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 e la tabella di riclassificazione degli inventari secondo il D.lgs. 118/2011 e apertura consistenza patrimoniale al 01.01.2016;*

Della relazione dell'Organo di Revisione Contabile Finanziaria al rendiconto di gestione per l'anno 2016 (verbale n. 12 del 30/05/2017), dal quale emerge quanto segue:

Certifica la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

In considerazione del consolidarsi di quei fattori di criticità espressi durante le verifiche contabili ed amministrative effettuate nel corso dell'esercizio e dei rilievi evidenziati dalla Corte dei conti con Deliberazione n. 57 del 15/03/2017 NON ESPRIME parere favorevole in merito al rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 ed invita gli organi dell'Ente ad adottare adeguati provvedimenti finalizzati alla risoluzione di tutte quelle problematiche che costituiscono una forte minaccia per la tenuta dell'equilibrio economico-finanziario.

Che non risulta disponibile la relazione sui controlli interni inviata alla competente sezione della Corte dei conti della quale se ne chiede copia.

Che non risultano agli atti di questo Nucleo le risultanze periodiche e finale del Controllo successivo amministrativo, del referto controllo di gestione, delle risultanze del controllo strategico, delle risultanze dell'eventuale controllo di qualità dei servizi, dei quali se ne chiede copia.

Richiamati

Integralmente il verbale di questo Nucleo n. 3/bis 2017 ovvero la *relazione sul funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni – anni 2015 e 2016*, del quale se ne conferma integralmente il contenuto.

Il “*sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale*” approvato con D.G.C. n. 121/2015, del quale. per completezza di trattazione, vengono riportati, qui di seguito, alcuni stralci:

Procedimento di valutazione: *Il Nucleo, propone la valutazione dei dirigenti, La valutazione del comportamento viene espressa dal Segretario generale con l'ausilio del Nucleo. La valutazione strategica viene espressa dall'organo esecutivo con l'ausilio del Segretario generale e del Nucleo. Omissis. Per alcuni criteri, ove necessario, è possibile acquisire informazioni dal Sindaco e/o dagli Assessori di riferimento.*

Criteri di valutazione:

Elementi di riferimento della valutazione	Punti ottenibili	
A - Obiettivi strategici (e/o di sviluppo e/o di miglioramento)	30,00	30,00
A1 - Piano Esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e Obiettivi ordinari		
A2 - Attività istituzionali (Piano esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e obiettivi ordinari)	40,00	5,00
A2 - Qualità e quantità degli indicatori (Piano esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e obiettivi ordinari)		10,00
A3 - Qualità della gestione risorse finanziarie (Piano esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e obiettivi ordinari)		5,00
A4 - Grado di conseguimento degli obiettivi ordinari (Piano esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e obiettivi ordinari)		20,00
B1 - Competenze manageriali e comportamento organizzativo		
Livello di presenza nel luogo di lavoro (non inferiore a 40 ore settimanali e disponibilità alle emergenze/esigenze straordinarie)	25,00	2,50
Partecipazione attiva alla individuazione degli obiettivi, chiarezza nelle descrizione degli stessi e precisione nel livello di autovalutazione e capacità pianificatoria del proprio lavoro		2,50
Capacità di individuazione degli obiettivi e/o piani di lavoro da assegnare al personale e capacità di monitoraggio degli stessi		2,50
Motivazione dei propri collaboratori e costruzione di rapporti chiari, basati sulla reciproca assunzione di responsabilità		2,50
Capacità di valutazione dei propri dipendenti mediante una significativa differenziazione delle valutazioni		2,50

Propensione all'innovazione accompagnata da una concreta conoscenza delle possibilità di realizzazione		2,50
Impegno finalizzato al miglioramento della qualità dei servizio e delle relazioni con il pubblico		2,50
Ricerca di soluzioni in presenza d'situazioni impreviste, incerte e conflittuali e conseguenti realizzazioni		2,50
Impegno nella collaborazione con il Segretario generale e con gli altri Dirigenti per la costruzione di relazioni basate sul confronto e sul rispetto (capacità di lavoro ai gruppo)		2,50
Capacità di sburocratizzazione delle attività (evita atteggiamenti burocratici e formalistici)		2,50
B2 - Performance organizzativa dell'Ente (Valutazione strategica)		
Livello di precisione nella collaborazione con l'Amministrazione nella individuazione dei programmi e nelle scelte strategiche e nella formazione del bilancio	5,00	2,50
Regolarità, precisione e completezza dei report relativi all'andamento dell'attività		2,50
TOTALI	100,00	
EVENTUALE - APPLICAZIONE CORRETTIVO PREVISTO DAL SISTEMA DI VALUTAZIONE: È previsto un correttivo che trova applicazione nei casi di grave ritardo o inadempimento nell'esercizio delle funzioni assegnate e richieste e/o ritardi ingiustificati nell'inviare informazioni al Segretario Generale , al Servizio per il controllo di gestione, al NIV, agli altri enti o organismi interni ed esterni, oltre che per ritardi nell'applicazione di disposizioni normative e contrattuali di competenza di ciascun Dirigente. L'applicazione motivata di tale correttivo comporta la riduzione del punteggio complessivo fino a 20 punti in relazione alla gravità del ritardo o dell'inadempimento, salvo i casi per i quali è previsto l'impossibilità di erogazione della retribuzione di risultato. I provvedimenti disciplinari definitivi, riguardanti la prestazione lavorativa, comporteranno una decurtazione della valutazione nella misura seguente: 5,00% in caso di censura 10,00% per multa con importo non superiore alla 4 ore 15,00% per sanzioni superiori		

Preso atto

Che i dirigenti, per l'anno in esame, risultano essere i seguenti:

Dirigenti	Periodo
Antonicelli Antonello (TD)	01/04 – 31/12/2016
Citarella Mariano	01/01 – 31/12/2016
Ciuffreda Maria Sipontina	01/01 – 31/12/2016
Di Tullo Giuseppe (TD)	01/0 – 31/03/2016
Distante Maricarmen (TD)	01/01 – 31/12/2016
Lorussi Simone	01/01 – 31/12/2016

Richiamati

Per, completezza di trattazione, le responsabilità dirigenziali (elenco non esaustivo):

- ✓ **Art. 2, comma 9, Legge 241/1990¹** ((Conclusioni del procedimento)) - *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- ✓ **Art. 14bis, comma 4, Legge 241/1990** ((Conferenza semplificata)) - *Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.*
- ✓ **Art. 147bis, comma 3, D. Lgs. 267/2000²** (introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012) ((Controllo di regolarità amministrativa e contabile)) - *Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*
- ✓ **Art. 7, comma 6 (ultimo capoverso), D. Lgs. 165/2001³** ((Gestione delle risorse umane)) - *Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati) è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.*
- ✓ **Art. 21, comma 1, D. Lgs. 165/2001** ((Responsabilità dirigenziale)) - *Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza*

¹ **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

² **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267** - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

³ **DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165** - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

- ✓ **Art. 21, comma 1bis, D. Lgs. 165/2001** ((Responsabilità dirigenziale)) - *Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.*
- ✓ **Art. 36, comma 3, D. Lgs. 165/2001** ((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)) - *Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.*
- ✓ **Art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001** ((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)) - *In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

- ✓ **Art. 36, comma 5quater, D. Lgs. 165/2001** ((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)) - *I contratti di lavoro (...) posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.*
- ✓ **Art. 55sexies, comma 1, D. Lgs. 165/2001** ((Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)) - *La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. (Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto").*
- ✓ **Art. 55sexies, comma 3, D. Lgs. 165/2001** ((Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)) - *Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. (Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto").*
- ✓ **Art. 55septies, comma 6, D. Lgs. 165/2001** ((Controlli sulle assenze)) - *Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.*
- ✓ **Art. 57, comma 5, D. Lgs. 165/2001** ((Pari opportunità)) - *La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.*

- ✓ **Art. 9, Legge n. 4/2004⁴** ((Responsabilità)) - *L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.*

- ✓ **Art. 12, comma 1ter, D. Lgs. 82/2005⁵** ((Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)) - *I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al ((presente Codice)) ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del ((presente Codice)) è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.*

- ✓ **Art. 47, commi 1 e 1bis, D. Lgs. 82/2005, comma 1ter, D. Lgs. 82/2005** ((Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni)) - *1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. ((Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.)). 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.*

- ✓ **Art. 52, comma 4, D. Lgs. 82/2005** ((Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)) - *Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

- ✓ **Art. 65, commi 1 e 1bter, D. Lgs. 82/2005, comma 1ter, D. Lgs. 82/2005** ((Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)) - *1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore ((qualificato)); b) ovvero, quando ((l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;)); ((c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;)); c-bis) ovvero se trasmesse ((dall'istante o dal dichiarante)) mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai*

⁴ Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

⁵ Legge 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale

sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. **1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 ((...)) comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.**

- ✓ **Art. 9, comma 1, lett. d), D. Lgs. 15/2009** ((Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale)) - ... *alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.*
- ✓ **Art. 49, comma 1, lett. c), Legge 196/2009⁶** ((Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)) - *Il Governo è delegato ad adottare, entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) omissis; b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;*
- ✓ **Art. 9, comma 3, D.L. 98/2001⁷, convertito in legge n. 111/2011** ((Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)) - *In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.*
- ✓ **Art. 15, comma 3, Legge 183/2011⁸** ((Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)) - *La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione».*

⁶ **LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196** - Legge di contabilità e finanza pubblica

⁷ **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98** - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

⁸ **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

- ✓ **Art. 5, comma 11, D.L. 95/2012⁹, convertito in Legge n. 135/2012** ((Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)) - *Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione: a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali; b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.*
- ✓ **Art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 179/2012¹⁰, convertito in Legge n. 221/2012** ((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)) - *Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria)).*
- ✓ **Art. 9, comma 7, D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012** ((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)) - *Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente ((e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.*
- ✓ **Art. 9, comma 9, D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012** ((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)) - *L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al ((comma 7)): a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.*

⁹ **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95-** Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

¹⁰ **DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179** - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

- ✓ **Art. 1, comma 12, Legge 190/2012¹¹** ((Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) – *L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*
- ✓ **Art. 1, comma 12, Legge 190/2012** ((Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) – *In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.*
- ✓ **Art. 1, comma 13, Legge 190/2012** ((Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) – *La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.*
- ✓ **Art. 1, comma 14, Legge 190/2012** ((Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) – *In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei*

¹¹ **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

- ✓ **Art. 1, comma 33, Legge 190/2012** ((Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) - **La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31**(il comma 31 è stato abrogato dal D. Lgs. 10/2016) **costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.**
- ✓ **Art. 43, D. Lgs. 33/2013** ((Responsabile della trasparenza)) - **1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della corruzione)). Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. ((4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.)) 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.**
- ✓ **Art. 46, D. Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dall'art 37 del D. Lgs. 97/2016** ((Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico)) - **1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,)) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance**

individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

- ✓ **Art. 47, D. Lgs. 33/2013** ((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)) - *1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.)) 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))*
- ✓ **Art. 7, comma 2, D. L. 35/2013¹², convertito in Legge n. 64/2013** ((Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)) - *La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.*
- ✓ **Art. 7, comma 5, D. L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013** ((Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)) - *Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al comma 4¹³ rileva ai fini della*

¹² **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.**

¹³ **Comma 4.** Fermo restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- ✓ **Art. 7, comma 7, D. L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013** ((Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)) - *In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.*

Tutto ciò premesso

Si partecipa le SS.LL. che sono stati acquisiti elementi utili alla valutazione attraverso la società incaricata dell'elaborazione. Al contrario, occorre procedere all'acquisizione degli atti e informazioni riportati nel presente verbale.

A tal fine si invita il Segretario generale, nell'ambito delle rispettive competenza, a dare esecuzione alle attività disciplinate dalle norme regolamentari afferenti la misurazione e valutazione della dirigenza del Comune di Manfredonia, senza trascurare le azioni di coordinamento dell'intero processo di valutazione incluse quelle di predisposizione della documentazione necessaria allo stesso processo.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco per il tramite del Segretario generale. Allo stesso Segretario si chiede di avviare le procedure di condivisione del presente verbale con la dirigenza e portare a conoscenza di questo Nucleo eventuali richieste provenienti dagli stessi.

Si ricorda, inoltre, di dare specifiche disposizioni ai competenti responsabili di procedere alla pubblicazione, nelle sezioni di competenza del sito istituzionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del NdV



I componenti del NdV

